



Roma, 14 febbraio 2000

CIRCOLARE N. 29/2000

OGGETTO: PREVIDENZA - NUOVI VALORI CONVENZIONALI - CIRCOLARE INPS N.17 DEL 28.1.2000.

L'INPS ha comunicato i nuovi valori in lire e in euro relativi a:

- 1) minimali contributivi;
- 2) fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;
- 3) massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995;
- 4) contributi per apprendisti.

1) Minimali contributivi. A decorrere dall'1 gennaio 2000 i nuovi minimali contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali e assistenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:

- L.68.552, minimale giornaliero;
- L.1.782.352, minimale mensile (ottenuto moltiplicando per 26 quello giornaliero).

Applicando le retribuzioni previste dai contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, il minimale mensile dovra' essere assunto come base del conteggio dei contributi dovuti per i lavoratori classificati al VI livello retributivo del CCNL trasporti, per i lavoratori classificati al VII livello del CCNL magazzini generali nonche' per quelli classificati ai livelli IV, III, II e I del CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica.

Per i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al *minimale orario* (ricavabile moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale e' pari a lire 10.283 per i settori trasporti e magazzini generali (con orario settimanale a 40 ore) e a lire 10.546,4 per le autoscuole (con orario settimanale a 39 ore). Il minimale orario dovra' essere applicato per gli stessi livelli contrattuali per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.

- 2) **Contributo aggiuntivo dell'1%.** A decorrere dall'1 gennaio 2000 la fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, e' stata elevata a lire 66.324.000 annue, corrispondenti a lire 5.527.000 mensili (in precedenza lire 5.440.000); il contributo dell'1% dovra' pertanto essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.
- 3) **Massimale contributivo e pensionabile.** Dall'1 gennaio 2000 e' stato elevato a lire 144.263.000 annue (in precedenza lire 141.991.000) il massimale contributivo e pensionabile introdotto dalla riforma previdenziale (legge n.335/95) per i nuovi assunti dall'1 gennaio 1996 per i quali la pensione verra' calcolata secondo il *sistema contributivo*.
- 4) **Contributi per apprendisti.** A decorrere dall'1 gennaio 2000 i nuovi importi settimanali dei contributi dovuti per gli apprendisti sono pari a:
 - L. 5.070 (in precedenza 4.980) per gli apprendisti soggetti all'assicurazione INAIL
 - L. 4.890 (in precedenza 4.800) per gli apprendisti non soggetti all'assicurazione INAIL

L'ammontare dei contributi mensili si ottiene moltiplicando quelli settimanali per il numero delle domeniche presenti nel mese; nessuna variazione ha invece subito l'aliquota contributiva a carico degli apprendisti che rimane pertanto ferma al 5,54%.

5) **Regolarizzazioni.** Sono state fornite le istruzioni per regolarizzare, a seguito della rivalutazione dei suddetti valori, i versamenti contributivi relativi al mese di gennaio; la regolarizzazione potrà essere effettuata entro il 16 aprile prossimo maggiorando le eventuali differenze da corrispondere degli interessi legali (2,5% annuo) calcolati dal 16 febbraio fino alla data di versamento.

- Per riferimenti confronta cir.re conf.le n.24/1999

Allegato uno

INPS

DIREZIONE CENTRALE

DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Roma, 28 gennaio 2000

Circolare n. 17

Allegati 1

OGGETTO: **Determinazione per l'anno 2000 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti dal 1/1/2000.**

SOMMARIO:

1. *minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori; -*
2. *lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30/4/1970, n. 602; -*
3. *retribuzioni convenzionali in genere; -*
4. *rapporti di lavoro a tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare; -*
5. *lavoratori a domicilio; -*
6. *limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi; -*
7. *quota di retribuzione soggetta nell'anno 2000 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14/11/1992, n. 438; -*
8. *aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile; -*
9. *valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; -*
10. *regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2/9/1997, n. 314); -*
11. *regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2000. -*
12. *contributo apprendisti per l'anno 2000. -*

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Il D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, all'art. 1, c. 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, c. 25 della legge 28/12/1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

"l'art. 1 del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (cfr. circolare n. 40 del 20/2/1996).

La norma di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26/9/1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. in parola, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 1999, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al **1,6%** (1) nelle tabelle a), b) e c) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso al 1/1/2000 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Indice Istat anno 1999	1,6%
------------------------	-------------

Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a L. 68.552 (E. 35,40)(9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1/1/2000, che sulla base del predetto indice del 1,6% è pari a L. 721.600 mensili, E. 372,68).

anno 2000	Lire	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	721.600	372,68
Minimale giornaliero (9,5%)	68.552	35,40

2. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30/4/1970, n. 602.

*** OMISSIS ***

4. Rapporti di lavoro a tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.

Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizioni dell'art. 1, c. 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, per cui la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, ferma restando beninteso la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile come definita dal citato art. 6 qualora questa, una volta che sia stata ragguagliata, se inferiore, a quella determinata ex art. 1, c. 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai suddetti minimali.

È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art. 1, c. 1, del D.L. più volte citato e

segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.

Ciò premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue. Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della legge 19/12/1984, n. 863, il c. 4, art. 1, del D.L. n. 338/1989, stabilisce, con decorrenza 1/1/1989, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi.

Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10/4/1989.

In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$(L. 68.552) \times (6) / (40) = (L. 10.283)$

$(E. 35,40) \times (6) / (40) = (E. 5,31)$

Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.

Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal c. 17 dell'art. 5 della legge n. 863 sopracitata, per i quali non siano stati stipulati i contratti a tempo parziale, occupati per non più di quattro ore giornaliere, il parametro fissato dall'art. 7 della legge n. 638/1983 modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione che risulta dal 1/1/2000 pari a L. 28.864 (E. 14,91). Tale minimo costituisce il "minimo dei minimi" per i lavoratori dei predetti settori con occupazione non superiore a quattro ore, per cui se i minimi calcolati con i criteri di cui alla legge n. 537/1981 risultano superiori a L. 28.864 (E. 14,91) si applicano tali minimi (vedasi tabella c), fermo restando per i lavoratori dei settori in parola (ad eccezione di quelli del settore dell'attività prescolare, vedasi nota 2 tabella B) occupati con orario superiore alle quattro ore, il minimale di L. 68.552 (E. 35,40).

anno 2000	Lire	Euro
Minimo dei minimi	28.864	14,91

Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al c. 16 dell'art. 5 della legge n. 863/1984, per effetto del D.M. 8/11/1986, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 1/12/1986 (v. circolare n. 823 R.C.V. del 20/1/1987) si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista ovvero pubblicista, titolare del rapporto di lavoro subordinato come collaboratore o come corrispondente instaurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, la cui attività lavorativa è svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere.

5. Lavoratori a domicilio.

*** OMISSIS ***

6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge n. 389/1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di L. 721.600 (E. 372,68) per l'anno 2000 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di L. 288.640 (E. 149,07).

anno 2000	Lire	Euro
Limite settimanale per l'accredito dei contributi	288.640	149,07
Limite mensile per l'accredito dei contributi	15.009.280	7.751,65

Detto importo sostituisce quello riportato in via previsionale nella circolare n. 217 del 15/12/1999.

7. Art. 3-ter legge 14/11/1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2000 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dal 1/1/1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10%, è dovuta un'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia

di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6, della legge 11/3/1988, n. 67.

Relativamente al settore marittimo le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con le circolari n. 298 del 30/12/1992, n. 151 del 7/7/1993.

Come precisato nella circolare n. 13 del 24/1/2000, la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta per i dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31/12/1995, comporta l'estensione dell'obbligo del versamento del contributo aggiuntivo dell'1% anche nei confronti di detto personale precedentemente escluso.

Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2000 in L. 66.324.000 (E. 34.253,49).

A decorrere dal 1/1/2000 l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 66.324.000 (E. 34.253, 49) il quale, rapportato a dodici mesi, è mensilizzato in L. 5.527.000 (E. 2.854,46).

Gli importi relativi all'anno 1999 sono stati comunicati con circolare n. 15 del 25/1/1999.

anno 2000	Lire	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	66.324.000	34.253,49
Prima fascia di retribuzione pensionabile mensile	5.527.000	2.854,46

Detto importo sostituisce quello riportato in via previsionale nella circolare n. 217 del 15/12/1999.

8. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8/8/1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,6%, è pari, per l'anno 2000, a L. 144.263.000 (E. 74.505,62).

anno 2000	Lire	Euro
Massimale annuo della base contributiva	144.263.000	74.505,62

Detto importo sostituisce quello riportato in via previsionale nella circolare n. 217 del 15/12/1999.

9. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Il c. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 314/1997, ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

Per il 2000 detti importi continuano ad essere quelli fissati dal D.Lgs. n. 314/1997.

L'art. 13 del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505 (pubblicato nel S.O. n. 232/L alla G.U. 31/12/1999, n. 306), recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n. 314, ha introdotto, fra l'altro, a decorrere dal 1/1/2000, un nuovo regime fiscale in materia di piani di *stock option*.

Al riguardo il ministero delle Finanze, con circolare del n. 247/E del 29 dicembre 1999, ha impartito le prime disposizioni in materia.

Il nuovo regime fiscale prevede, tra l'altro, che il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di lire 4 milioni nel periodo d'imposta.

Per il 2000 gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sono i seguenti.

anno 2000	Lire	Euro
Erogazioni liberali (tetto)	500.000	258,23
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa	10.240	5,29
Fringe benefit (tetto)	500.000	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	90.000	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	60.000	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	30.000	15,49
Indennità di trasferta intera estero	150.000	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	100.000	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	50.000	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	3.000.000	1549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	9.000.000	4648,11
azioni offerte ai dipendenti (tetto)	4.000.000	2065,83

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24/12/1997 e, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alla circolare n. 104 del 14/5/1998.

10. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs n. 314/1997).

Per l'anno 2000 l'importo massimo della decontribuzione ai sensi dell'art. 6, lett. e) del D. Lgs. n. 314/1997 e della legge 23/5/1997, n. 135 aumenta al 3% della retribuzione annua, per effetto di quanto previsto dall'art. 49, c.3 della legge 23/12/1999, n. 448.

Vedi al riguardo la circolare n. 12 del 20/1/2000.

11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2000.

Le aziende, che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2000 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 2,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 10/12/1998 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 299 del 11/12/1998) computati dal 16/2/2000 e fino alla data di versamento (codice "Q900" del mod. DM10/2).

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

11.1. regolarizzazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5).

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1/1/2000 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2), riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. Dm10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS ex art. 2 DM 3/12/1999" e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici;

nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. Dm10/2,

facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 DM 3/12/1999" e dal codice di nuova istituzione "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

11.2. regolarizzazione di cui al precedente punto 7).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. Dm10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 298 del 30/12/1992, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.

12. Contributo apprendisti.

In relazione alla variazione del costo della vita nella misura del 1,6% così come determinato dagli indici ISTAT relativamente all'anno 1999, si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1/1/2000:

Apprendisti		
FPLD		
a) contributo settimanale base	Lire	148
	Euro	0,08
b) contributo settimanale adeguamento	Lire	4.650
	Euro	2,40
CUAF		
contributo settimanale	Lire	60
	Euro	0.031
Maternità		
contributo settimanale	Lire	32
	Euro	0,017
INAIL		
contributo settimanale	Lire	180
	Euro	0,093
TOTALE contributo settimanale		
esclusa INAIL	Lire	4.890
	Euro	2,53
compresa INAIL	Lire	5.070
	Euro	2,62

Per le aziende artigiane resta fisso il contributo di maternità (L. 32 settimanali, E. 0,017) a carico del datore di lavoro.

L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al Fpld rimane fissata nella misura del 5,54% per i settori diversi da quello agricolo.

L'aliquota a carico dell'apprendista operaio dipendente da aziende del settore agricolo dovuta al Fpld è pari al 4,54% (4,04% + 0,50%).

Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righe in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

NOTE.

1) L'indice del 1,6% è utilizzato agli effetti della determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all'emanazione del previsto D.M.

Allegato *** OMISSIS ***